

**La lingua come elemento identitario e vettore di trasmissione di cultura
tra esigenze di internazionalizzazione e autonomia universitaria:
nota a margine della sentenza 42 del 2017 della Corte Costituzionale ***

di Rossella Carta **
(23 maggio 2018)

Sommario: 1. La sentenza della Corte Costituzionale: il bilanciamento tra le esigenze di internazionalizzazione e la tutela dei principi costituzionali – 2. Il primato della lingua italiana e il suo carattere identitario – 3. La libertà di insegnamento e gli ostacoli al perseguimento dell'internazionalizzazione.

1. La sentenza della Corte Costituzionale: il bilanciamento tra le esigenze di internazionalizzazione e la tutela dei principi costituzionali

Con la sentenza n. 42 del 24 febbraio 2017 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art.2, comma 2 lettera l) della legge 30 dicembre 2010, n.240¹ sollevate con riferimento agli artt. 3, 6, 33 della Costituzione dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, nel procedimento vertente tra il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'università e della ricerca e A.A. ed altri. Con la decisione in esame la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 2, comma 2 lettera l) della l. 240/2017 e riconosce, al fine di rafforzare le esigenze di internazionalizzazione, la facoltà per gli atenei di istituire corsi *anche* in lingua inglese².

Per comprendere fino in fondo la sentenza e il percorso argomentativo della Corte pare necessaria una breve ricostruzione della fattispecie concreta.

La vicenda principale prende le mosse dalla delibera con cui, il 21 maggio 2012, il Senato Accademico del Politecnico di Milano – in attuazione dell'art. 2, comma 2 lettera l) della legge 240/2010³ - stabilisce l'istituzione a partire dall'anno accademico 2013/2014 di lauree magistrali e dottorati di ricerca da svolgersi esclusivamente in lingua inglese, affiancata da un piano di formazione sia per gli studenti che per i docenti.

Avverso tale provvedimento amministrativo viene proposto un ricorso al Tar Lombardia ad opera di alcuni docenti dell'ateneo. Il Tribunale amministrativo regionale dichiara la illegittimità della delibera nella parte in cui dispone la predisposizione di corsi di laurea magistrale e dottorati di ricerca in lingua inglese⁴, in quanto l'utilizzo di tale lingua come

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 rubricata: *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*.

2 La norma censurata stabilisce «*rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera*». Si v. art. 2 comma 2, l) l. 240/2010.

3 Ex art. 2, comma 2 l) l. 240/2012: «*rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera*».

4 Sul punto si v. sentenza del TAR Lombardia, sez. III, 23 maggio 2013, n. 1348.

strumento veicolare di apprendimento contrasterebbe con la libertà d'insegnamento ex art. 33 Cost., e conseguentemente con il diritto allo studio; ancora, la lingua italiana non può essere collocata in una posizione subalterna rispetto alle altre lingue⁵. Ciò in quanto pur non essendo presente un diretto riferimento all'ufficialità della lingua italiana nella Costituzione, tale primato sarebbe indirettamente desumibile dall'art. 6 che, nel tutelare le minoranze linguistiche, riconosce *«il carattere centrale che l'ordinamento attribuisce alla lingua italiana come espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato»*⁶.

Il politecnico di Milano e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno presentato appello contro la decisione del Tar, ed è in tale sede che il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della suddetta disciplina in quanto parrebbe in contrasto con alcuni parametri costituzionali: con l'uguaglianza sostanziale ex art. 3 in quanto *«non tiene conto delle diversità esistenti tra i diversi insegnamenti e in quanto non si può in ogni caso giustificare l'abolizione integrale della lingua italiana per i corsi desiderati»*; di seguito, con la libertà di insegnamento all'art. 33 in quanto l'imposizione a fini didattici di una lingua diversa dall'italiano - nello specifico quella inglese - comprometterebbe *«[...] la libertà della comunicazione con gli studenti[compresa nella libertà di insegnamento] attraverso l'eliminazione di qualsiasi diversa scelta eventualmente ritenuta più proficua da parte dei professori»*; inoltre, essa sarebbe in contrasto con l'art. 6 concernente la tutela delle minoranze linguistiche da cui si ricava, in via indiretta, il principio della ufficialità della lingua italiana, secondo un assunto consolidatosi nella giurisprudenza della Corte⁷.

Infine, l'ordinanza denuncia il contrasto tra i provvedimenti adottati dall'Ateneo milanese e il testo della cosiddetta "Riforma Gelmini", la quale - ai fini dell'internazionalizzazione (obiettivo ex art. 2, comma 2) - non avrebbe mai consentito un uso esclusivo (oltre che escludente rispetto all'italiano) della lingua inglese. Rileva, inoltre, anche il rapporto tra l'art. 271 del regio decreto n.1592 del 31 agosto del 1933⁸ e l'art. 2 della cosiddetta "Riforma Gelmini". Per comprendere tale rapporto pare utile una breve ricostruzione: secondo l'avvocatura dello Stato l'art. 2, comma 2 lettera l) della l. 240/2010 importerebbe l'abrogazione tacita dell'art. 271 del r.d. 1592/1933; di contro, il Tar Lombardia afferma che il rapporto tra le due norme non può essere qualificato in termini di abrogazione, ponendosi le stesse su un piano differente: la prima, infatti, sarebbe espressione di un principio costituzionale inespresso e antecedente alla stessa Costituzione; la seconda, invece, sarebbe espressione della facoltà di attivare corsi anche in lingua inglese; conseguentemente l'art. 2 della riforma Gelmini - espressione di una facoltà - dovrebbe essere interpretato in modo conforme rispetto alla citata norma del regio decreto. Il consiglio di Stato, successivamente, non fa propria la ricostruzione del Tar affermando che l'art.2 della l. 240/2010 importerebbe l'abrogazione tacita della disposizione del regio decreto, il quale sarebbe dunque superato dalla possibilità di istituire corsi anche in lingua inglese. Nello specifico, infatti, la previsione del regio decreto *«sarebbe superata dalla possibilità ora riconosciuta di istituire corsi in lingua diversa dall'italiano; così come la congiunzione anche, contenuta nella disposizione censurata, non varrebbe a sminuire la*

5 Sul punto, si v. G. FONTANA, *Che lingua parla l'Università italiana*, in Osservatorio AIC, giugno 2013; P. CARETTI, A. CARDONE, *Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro l'esterofilia linguistica*, in Giur. Cost., 2013, p.655 ss.; D.U. GALETTA, *Basic English for all? No grazie! Come e perché il Tar Lombardia ha bloccato la fuga in avanti del Politecnico di Milano*, in www.giustamm.it, 6/2013.

6 Cfr. s. sentenza del TAR Lombardia, sez. III, 23 maggio 2013, n. 1348.

7 Nell'ordinanza di rimessione si richiama a talune sentenze della Corte Costituzionale, nello specifico: la n. 28/1992 e la n.159/1992.

8 Art. 271 r.d. n 1592/1933: «La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari».

portata innovativa, nel senso postulato dal TAR, dato che essa legittima anche l'istituzione di corsi in lingua straniera, opzione che appartiene alla libera scelta dell'autonomia universitaria, esercitata dal Politecnico nel senso che si è detto»⁹.

La Corte Costituzionale, con una sentenza interpretativa di rigetto, dichiara non fondate le questioni di legittimità «*nei limiti e nei termini che seguono*».

Sulla base della consolidata giurisprudenza, infatti, la Corte sostiene che il primato della lingua italiana è individuabile, pur se in via indiretta, nell'art. 6 che tutela le minoranze linguistiche. Essa, infatti, è l'«*unica lingua ufficiale*»¹⁰ e opera come «*elemento fondamentale di identità culturale*»¹¹ e di trasmissione dei relativi valori; inoltre la lingua è un «*elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare*»¹².

Innovativo, rispetto alla giurisprudenza passata, pare il riferimento all'art. 9. Infatti, il primato della lingua italiana oltre che valore «*costituzionalmente indefettibile*» diviene decisivo ai fini della trasmissione del patrimonio storico-culturale nazionale e pertanto «*vettore della cultura e delle trasmissioni immanenti nella comunità nazionale*» tutelate queste ultime anche dall'art. 9.

Inoltre, la tutela della primazia della lingua italiana permette, seguendo il ragionamento della Corte, anche la tutela della lingua italiana come *bene culturale in sé*.

Per quanto attiene all'internazionalizzazione, che è l'obiettivo posto dall'art. 2 comma 2 lettera l), della legge 240/2010, esso – nell'ambito dell'autonomia universitaria riconosciuta dall'art. 33 – deve essere perseguito senza porsi in conflitto con il primato della lingua italiana, con la libertà di insegnamento e con la parità nell'accesso ai più alti gradi di formazione.

Con la pronuncia in esame la Corte afferma che laddove la disposizione oggetto del giudizio venisse interpretata nel senso di predisporre un'offerta formativa caratterizzata da corsi universitari esclusivamente in lingua inglese si determinerebbe un *illegittimo sacrificio* dei suddetti principi (art. 3, art.6, art. 9 e art.33).

L'utilizzo della lingua straniera esclude *la lingua ufficiale della Repubblica* da interi corsi universitari; il fine dell'internazionalizzazione – legittimamente perseguibile - non può comportare una svalutazione ed estromissione della lingua italiana, ledendo pertanto il suo primato (ai sensi dell'art 6) e la sua funzione di mezzo di trasmissione del patrimonio storico-culturale (ai sensi dell'art.9).

Ancora, seguendo il discorso della Corte, l'utilizzo esclusivo di una lingua diversa dall'italiano si pone in contrasto con l'uguaglianza sostanziale in quanto si preclude ai più capaci e meritevoli, che non si trovano nella condizione di conoscere la lingua utilizzata, di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione.

Inoltre tale esclusività pare in contrasto con la libertà riconosciuta all'insegnante all'art.33: infatti, si pone un vincolo riguardante le modalità di svolgimento dell'attività didattica e si verifica una discriminazione per il docente che si vedrebbe attribuito un corso sulla base di un requisito, la conoscenza della lingua inglese, non richiesto in sede di reclutamento.

In ultimo luogo, essa risulta essere in contrasto con l'art. 34 il quale, dichiara la Corte, «*ancorché non evocato dal rimettente, è pertinente allo scrutinio delle odierne questioni di legittimità costituzionali*»; infatti, la predisposizione di corsi universitari *esclusivamente* in lingua inglese ne presuppone la conoscenze e ciò, conseguentemente, preclude, in

9 Si veda s. Corte costituzionale punto 1.1; sul punto si v. anche P. CARETTI, A. CARDONE, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*, in Gius. Cost. 2017, p.384 ss.

10 Così la Corte Cost. s. 28/1982.

11 Cfr. s. Corte Cost. 62/1992.

12 Cfr. s. Corte Cost. 88/2011.

assenza di adeguati supporti formativi, a coloro che non la conoscano ma che pur sono «capaci e meritevoli», il raggiungimento dei «più alti gradi dell'istruzione»¹³.

L'utilizzo in via esclusiva della lingua inglese per interi corsi di studi appare pertanto in contrasto con tali principi costituzionali; ciò, di contro, non deve escludere la *facoltà* per gli atenei di «*affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari*»¹⁴. Dunque il fine dell'internazionalizzazione dev'essere perseguito, anche attraverso l'istituzione di corsi in lingua inglese, ma senza che tale predisposizione diventi esclusiva importando – conseguentemente - un contrasto con i suddetti principi costituzionali; l'istituzione dei corsi in lingua inglese, pertanto, potrà sì avvenire ma attraverso una parallela organizzazione dei medesimi corsi in lingua italiana.

In conclusione pare necessario spendere talune parole sulla recente sentenza del Consiglio di Stato¹⁵. Nel gennaio del 2018 con la sentenza n. 617 il Consiglio di Stato ha fatto propri i principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza in esame e ha pertanto definitivamente respinto il ricorso presentato dal MIUR e dal Politecnico di Milano contro la sentenza di primo grado del Tar Lombardia. Il Consiglio di Stato ribadisce che laddove gli atenei predispongano un'offerta didattica comprensiva di interi corsi di studio in una lingua diversa dall'italiano ciò importerebbe un illegittimo sacrificio dei principi richiamati dalla sentenza della Corte; essa altro non fa che necessariamente basarsi sull'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 2 comma 2 lettera l) della l. 240/2010¹⁶.

2. Il primato della lingua italiana e il suo carattere identitario

Con riferimento al merito sono due i profili sui quali si è deciso di concentrare l'attenzione. Il primo concerne il concetto di ufficialità della lingua italiana, e del suo valore come elemento identitario. Il secondo riguarda libertà di insegnamento.

Per quanto attiene al primo profilo la Corte ha ribadito quanto già affermato in precedenti sentenze¹⁷: l'ufficialità della lingua italiana, stabilita dall'art. 1 della l. n.482/1999¹⁸, non è definita espressamente dalla Costituzione Italiana, ma è altresì desumibile dall'art. 6 Cost. il quale, nel riconoscere tutela alle minoranze linguistiche, implicitamente sancisce il carattere primario e ufficiale della lingua italiana; ancora, la Corte in modo innovativo rispetto al passato ancora la centralità della lingua italiana ad un ulteriore paradigma, ossia l'art. 9 Cost. : lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica avvengono attraverso la lingua italiana che ne è vettore di trasmissione.

È bene riportare a memoria che le vicende giudiziarie furono accompagnate, fino alla sentenza della Corte, da un parallelo dibattito accademico e scientifico sul ruolo della lingua italiana come elemento identitario. Sul punto la dottrina appare divisa: alcuni

13 Cfr: S. Corte Cost. punto 4.1.; Sul punto si v anche: Q. CARMENLENGO, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42/2017 della Corte Costituzionale)*, in www.forumcostituzionali.it, 2017; F. RIMOLI, *Internazionalizzazione degli atenei e corsi in lingua straniera: la Corte accoglie l'inglese difendendo l'italiano*, in Gius. Cost, 2017, p. 392 ss.

14 Cfr: S. Corte Cost. punto 4.1.

15 Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29 gennaio 2018, n. 617, in www.giustizia-amministrativa.it

16 Per un'analisi più dettagliata sul punto si rimanda a: D.U. GALETTA, *Internazionalizzazione degli atenei e corsi di studio in lingua straniera: fra conseguenza "a sistema" del contenzioso sui corsi "solo in inglese" al Politecnico di Milano e possibili scenari futuri*, cit. p. 1 ss.

17 Si v. la già citata s. 62/1992 C.C.; s.15/1996 C.C.; s. 28/1982 C.C.; s. 88/2011 C.C.; s. 159/2009 C.C.

18 Art. 1, comma 1 l. 482/1999: «La lingua ufficiale della Repubblica Italiana è l'italiano».

sostengono il valore identitario della lingua italiana e denunciano la sua forzosa abdicazione a favore della lingua inglese, la lingua ufficiale è un bene culturale in sé da sostenere contro le spinte ad una sua marginalizzazione¹⁹; taluni altri invece ritengono il carattere universale della lingua inglese, denunciando – nella protezione si forte della lingua italiana – una rinascita del nazionalismo²⁰.

La Corte nella sentenza in oggetto rivendica la «*primazia*» della lingua italiana e la sua «*centralità costituzionalmente necessaria*» che trova fondamento nell'art. 6 (secondo una giurisprudenza ormai consolidata) e nell'art. 9 che – utilizzando la lingua come «*vettore della cultura e delle tradizioni*» - promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

Il primato della lingua italiana implicitamente riconosciuto dalla Costituzione come patrimonio storico-culturale opererebbe da un lato, come elemento identitario e «*conformante di un certo modo di pensare*»²¹ che è essenza della lingua, e dall'altro, come bene culturale in sé da proteggere e tutelare.

Con la sentenza interpretativa di rigetto, la Corte, fa salvo l'art. 2, comma 2 lettera l) della l. 240/2010 riconoscendo come legittima la costituzione di singoli corsi in lingua inglese, affiancati – in parallelo – dai corrispondenti corsi in lingua italiana. Con tale scelta essa risponde alla necessità di contemperare due esigenze cruciali, ma di difficile conciliazione: l'internazionalizzazione da un lato, e la tutela e valorizzazione dell'identità linguistico-nazionale dall'altra²².

Di peculiare rilevanza è la veste che la sentenza dà al carattere identitario della lingua. Seguendo l'argomentazione della Corte, in un contesto sovranazionale e sempre più globalizzato, non si può ridurre la lingua italiana ad una posizione marginale. I termini utilizzati sono certamente di forte impatto: «*Il primato della lingua italiana [...] – lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato – inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé*»²³.

Tale inscindibile legame tra lingua e nazione e la corrispondenza tra ufficialità e primato della lingua italiana non è stata esente da critiche²⁴. Se da un lato è vero che «*un popolo è una comunità di cultura e lingua*»²⁵ e che è nella lingua che le popolazioni hanno trovato il sigillo dell'unità e identità culturale nazionale²⁶, ossia il fondamento dello spirito nazionale; dall'altro è allo stesso modo vero che il concetto di nazione è un costrutto storico e non naturale, e conseguentemente è un costrutto storico anche il nesso tra nazione e lingua: la nazione culturale, infatti, nasce prima della nazione politica in quanto la saldatura tra il concetto di nazione e la lingua

19 Fra i tanti, si v. P.CARETTI, A. CARDONE, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*, cit., p. 384 ss.

20 Sul punto si v. S. Cassese, *Il primato dell'italiano?*, in <https://www.ilfoglio.it/cultura/2017/03/07/news/inglese-al-politecnico-e-come-il-latino-medievale-la-libera-koine-degli-studi-123882/>.

21 Così M. CROCE, *Le dimensioni costituzionali della tutela della lingua italiana*, in *Quad. Cost.*, 4/2013, p. 983 ss.

22 Si v. G. MILIANI, *Una decisione anacronistica? La decisione della Corte Costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese*, in www.federalismi.it, 9/2017.

23 Cfr: s. Corte Cost. punto 3.1.

24 Vengono sollevati dubbi sul ragionamento effettuato dalla Corte in relazione alla corrispondenza tra ufficialità, primato e unicità (non espressamente richiamata) della lingua italiana. Così M. GNES, *Una d'arme, di lingua... sull'ufficialità della lingua italiana nelle università*, in *Giorn. Giust. Amm.*, 2017, p. 328 ss.

25 Cfr: I. PUTZU, *Lingua e letteratura nella formazione degli Stati nazionali in Europa e nel Mediterraneo: aspetti quadro*, in *lingua, letteratura e nazione*, 2012, Franco Angeli, p.19

26 Così T.DE MAURO, *Minoranze linguistiche*, in *L'Italia delle Italie*, 1987, p. 26.

avviene attraverso le opere letterarie che operano come elemento creativo e fondante dell'identità nazionale²⁷.

Il concetto di nazione nelle costituzioni moderne del dopoguerra, inoltre, perde il carattere retorico ed enfatico che tradizionalmente l'accompagna e diviene sinonimo di riconduzione ad unità: il concetto entro il quale si racchiude la complessa e stratificata realtà sociale²⁸.

Pertanto, la cultura italiana non può essere considerata esclusivamente coincidente con la lingua. Quest'ultima è parte integrante e fondante della cultura ma il suo sviluppo e diffusione non si esauriscono in essa. La stessa Costituzione è imposta al pluralismo: si pensi, ad esempio, al principio della tutela riconosciuta alle minoranze linguistiche (ex art. 6 della Costituzione) il quale «*rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare [...]*²⁹». Si guardi inoltre all'art. 3 e l'art. 9 i quali sono posti a tutela del pluralismo culturale che non può essere sottoposto a deterioramento; tali valutazioni nascono sì al fine di riconoscere e garantire tutela alle minoranze linguistiche³⁰, ma sembrano poter valere anche per le lingue straniere. La lingua infatti non è mero strumento di comunicazione ma anche veicolo per la trasmissione del sapere. Se l'utilizzo della lingua italiana pare imprescindibile in rami del sapere che si basano e fondano la loro crescita e apprendimento sulla lingua italiana (come la linguistica, un esempio fra tutti), al contempo pare una estromissione dalla comunità scientifica internazionale l'imposizione della lingua ufficiale in rami del sapere in cui taluni libri non vengono neanche più tradotti dall'inglese (si pensi alla fisica o all'ingegneria solo per citare due esempi)³¹.

Inoltre la politica culturale universitaria europea³² richiede alle università competitività a livello europeo e globale: ci si potrebbe pertanto domandare se privando le università e i ricercatori della possibilità di utilizzo – quanto meno in via primaria della lingua inglese – non li si escluda, in via aprioristica, da tale competizione.

E' infatti indubbio che l'inglese è la lingua del dibattito culturale, politico, la lingua delle istituzioni europee oltre che della scienza³³; Tutto ciò non deve, però, comportare un monolinguisma anglofono, né un abbandono o ghettizzazione della lingua italiana il cui

27 In modo più approfondito si v: I. PUTZU, *Lingua e letteratura nella formazione degli Stati nazionali in Europa e nel Mediterraneo: aspetti quadro*, cit., p.16 ss.

28 Così P.CARROZZA, *Nazione*, in Dig. Disc. Pubbl, Utet, 1995, pag. 152.

29 Cfr: s. n.159 del 2009 Corte Costituzionale.

30 L'assenza di una costituzionalizzazione della lingua italiana è da ricondurre alle ragioni storiche legate alla politica linguistica del fascismo avente ad oggetto una italianizzazione mossa da ragioni ideologiche e nazionaliste. A riguardo numerosi esempi, fra tutti l'obbligo dell'utilizzo della lingua italiana in tutti gli affari civili e penali all'interno del regno (a seguito della prima guerra mondiale, L'Italia andò incontro ad alcune annessioni/ingrandimenti territoriali che ricompresero all'intero dei confini italiani 200.000 tirolesi di lingua tedesca e slavi). Si scelse, dunque, la italianizzazione autoritaria delle masse al fine di creare un'identità nazionale ancora debole. Pertanto il Costituente sentì viva la necessità di tutelare le minoranze linguistiche che, durante il ventennio, erano state vittime di tale imposizione. Sul punto, in modo più approfondito: A. PIZZORUSSO, *Lingua*, in Nov. Dig. Ita, pag. 936/937; ancora, sempre sul punto: M.A. CABIDDU, *la lingua e il mito (dell'internazionalizzazione)*, in *Dir. Pubbl.*, fascicolo 2, maggio agosto, 2013, p. 563.

31 Così: M. GNES, *Una d'arme, di lingua.. sull'ufficialità della lingua italiana nelle università*, in *Giorn. di Giust. Amm.*, 2017, p. 334.

32 Tale termine fu coniato nella cosiddetta "Strategia di Lisbona" fallita e ora sostituita da Europa 2020.

33 Gnes pag 336

utilizzo, apprendimento e insegnamento rimane essenziale in molteplici campi dell'insegnamento oltre che della società. Si pensi, fra tutti, al rapporto tra la padronanza linguistica e l'immigrazione dove il test di accertamento circa la conoscenza della lingua del paese ospitante non viene visto più come elemento discriminatorio, ma bensì come fonte di integrazione³⁴. Sembrano procedere in tale direzione le linee strategiche elaborate dal Ministero affari esteri volte ad attrarre studenti stranieri e al contempo garantire la promozione all'estero della formazione superiore italiana, cercando di raggiungere un perfetto equilibrio tra esigenze di internazionalizzazione - anche attraverso la predisposizione di corsi in lingua inglese che permetterebbe l'attrazione di studenti stranieri - e la valorizzazione della lingua e della cultura italiana da cui la internazionalizzazione non può prescindere essendo esso stesso un "plus valore"³⁵.

Pertanto l'istituzione di corsi in lingua inglese, lungi dall'essere percepita come minaccia o pericolo per l'identità nazionale, dovrebbe essere colta come una possibilità di *fertilizzazione reciproca*³⁶, un'opportunità di crescita, di formazione e di arricchimento culturale senza che l'utilizzo di una lingua "altra" (rispetto all'italiano) venga percepito come perdita, marginalizzazione o deterioramento di quest'ultima. A riguardo paiono illuminanti le parole del noto linguista Tullio De Mauro: « *Il diritto alla lingua (è un) diritto personale che si manifesta tanto nel diritto e bisogno di mantenere la propria parlata nativa, quanto nel diritto e bisogno di arricchire il proprio patrimonio di lingua acquisendone una nuova e diversa da quella nativa* »³⁷.

Ad oggi sembra di poter affermare che l'idea di nazione come unità linguistico-culturale venga ormai considerata come superata; già il costituente nel dopo guerra riconosceva l'esistenza di molteplici identità collettive e dunque la loro compresenza e coesistenza all'interno del territorio dello Stato.

Ciò non può ovviamente comportare la svalutazione dell'idea e del concetto di nazione. Esso opera ancora oggi come mezzo di identificazione collettiva per le masse, ma ha perso il suo monopolio ed è solo uno degli elementi che costituiscono e sono parte dell'identità collettiva. Nonostante ciò, ancora oggi negli Stati nazione c'è una forte oscillazione tra l'abbandono e la salvaguardia del monolinguisimo; in Italia, per esempio, non si riesce a recepire i mezzi per rendere effettivo l'insegnamento di una lingua straniera, a cui si associa una scarsa tutela delle minoranze non alloglotte³⁸. Tale atteggiamento talvolta celebrato come di apparente difesa dell'italianità della cultura, sembra in realtà celare il timore di una marginalizzazione della lingua e della cultura italiana a favore del monolinguisimo e del monopolio anglofono. Tali timori da un lato, così come le eccessive spinte e tendenze ad una "inglesizzazione"³⁹ della lingua dall'altro sembrano in realtà mosse da ragioni che vanno oltre la mera didattica universitaria e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e paiono investire e riguardare una certa debolezza delle istituzioni colmabile, o attraverso "abuso" della lingua inglese e dei termini

34 M.GNES, Requisiti linguistici ed integrazione, in Giorn. Dir. Amm., 2/2016, p. 221 ss.

35 https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/04/strategia_fsi.pdf

36 *Ibidem*.

37 Così T. DE MAURO, *Monolinguisimo addio*, in *L'educazione linguistica democratica*, Edizioni Laterza, 2018, p. 85 ss.

38 Gli stati nazione europeo, infatti, sono andati incontro ad un'oscillazione: da una parte, il multilinguismo all'olandese dove, nel 1992, è stata istituita un'apposita commissione governativa (la Commissione Van Gunsteren) che attua una legalizzazione della lingua inglese, formalmente raccomandando di lasciare libere tutte le scuole di ogni ordine e grado di utilizzare quale lingua veicolare per l'insegnamento quella di proprio piacimento; dall'altra, vi è il monolinguisimo alla francese dove, in Costituzione, viene introdotta la garanzia dell'utilizzo della lingua francese. Sul punto, in modo più approfondito, si v. P. CARROZZA, *Nazione*, in N. Dig. It., Utet 1939, p. 152.

39 «[...] lungi dall'internazionalizzare, si tratta, in realtà, di 'inglesizzare' l'Ateneo». Così: M.A. CABIDDU, *La lingua e il mito (dell'internazionalizzazione)*, cit., p. 566.

inglesi nella lingua natia⁴⁰, o di contro, con una levata di scudi a difesa della ufficialità della lingua e contro la sua estromissione. Queste due scelte alternative ed estreme paiono celare una scarsa fiducia che muove dalle istituzioni e che investe, necessariamente, anche la lingua infatti: «L'italiano – al contrario dell'inglese – è una lingua che non ha fiducia in sé stessa. L'italiano non crede nelle proprie possibilità o nel proprio futuro. È una lingua che non si piace.[..]. Non si dà credito. Nutre nei propri confronti una diffidenza viscerale, istintiva, paragonabile solo a quella che gli italiani provano verso la classe politica»⁴¹. Le due tesi sopracitate, opposte ed inconciliabili, paiono entrambe smarrire il fulcro della questione e sembrerebbe pertanto preferibile abbandonarle a favore di una scelta, a modesto parere di chi scrive, mediana: infatti, la tutela e valorizzazione della propria lingua è fondamentale e imprescindibile, ma non può consequenzialmente comportare lo svilimento o l'abbandono, in settori come quello universitario, dell'utilizzo della lingua inglese ormai riconosciuta, a torto o a ragione, come libera *koinè* degli Stati⁴².

3. La libertà di insegnamento e gli ostacoli al perseguimento dell'internazionalizzazione

Il secondo profilo sul quale si è scelto di concentrare l'attenzione in questa nota riguarda la presunta lesione della libertà di insegnamento ex art. 33.

La Corte Costituzionale, nella sentenza in esame, afferma che l'obiettivo dell'internazionalizzazione (stabilito dall'art.2 comma 2 lettera l) della l. 240/2010)⁴³ deve essere sì perseguito, ma senza che ciò arrechi danno alla libertà di insegnamento la quale dev'essere esercitata «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e prima ancora, dai diversi principi costituzionali che nell'ambito dell'istruzione vengono in rilievo»; infatti, la già e ampiamente citata predisposizione di corsi universitari esclusivamente in lingua inglese comprometterebbe la libera comunicazione tra il docente e gli studenti, privando l'insegnante della possibilità di scelta di una lingua, che egli reputi più proficua, diversa dall'inglese.

Secondo le argomentazioni della Corte, la lesione dell'art.33 Cost. si qualifica sotto due profili. Il primo attiene alla libera comunicazione tra docente e studenti andando ad influenzare la scelta sulle modalità di svolgimento dell'attività didattica; il secondo concerne il conferimento degli insegnamenti: vi sarebbe una discriminazione per il docente in quanto tale assegnazione avverrebbe sulla base di requisiti, la conoscenza della lingua inglese, eccedenti rispetto a quelli richiesti in sede di conferimento del medesimo⁴⁴.

La libertà di insegnamento, infatti, svolge una funzione «in ampio senso educativa»⁴⁵ in quanto opera come interesse primario e diretto dello Stato, importando un esercizio di

40 Il dibattito sull'utilizzo della lingua inglese non si è infatti bloccato alle questioni che ineriscono il politecnico di Milano; è di recente attualità il dibattito sorto, anche nel sito dell'Accademia della Crusca, sulla richiesta – presente nei progetti PRIN di ricerca del MIUR – di redare i suddetti in lingua inglese stante, però, un bando redatto in lingua italiana. In modo più approfondito si rimanda a : C. MARAZZINI, *Il Miur dà un calcio all'italiano*, in <http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese/miur-d-calcio-allitaliano> ; A. ANDREONI, *Se l'interesse nazionale preferisce l'inglese*, in <http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-12-29/se-l-interesse-nazionale-preferisce-l-inglese-223507.shtml?uuiid=AEUqGiYD>. E

41 Così M. BARENGHI, *L'italiano non è sexy*, in <http://www.doppiozero.com/materiali/litaliano-non-e-sexy>.

42 Parla di libera *koiné*, paragonando l'inglese al latino che veniva utilizzato come lingua nelle università medievale, Così S.CASSESE, *Il primato dell'italiano?*, cit.

43 Per un'analisi più approfondita sull'autonomia universitaria a seguito della riforma Gelmini (l. 240/2010) si rimanda a: A. BARAGGIA, *L'autonomia universitaria nel quadro costituzionale ed europeo*, Giuffrè editore, 2016, p. 35 ss.

44 Si v. s. Corte Cost. punto 2.

45 In modo più approfondito : V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, in Riv. Trim. di Dir. Pubbl., 1956, p. 54 ss.

pubbliche funzioni, ed è diretta a formare le nuove generazioni.⁴⁶ Il nodo da sciogliere è se tale cruciale e fondamentale funzionale possa o meno comportare l'uso assoluto della lingua italiana nell'insegnamento e nei corsi universitari⁴⁷. Infatti, essendo la libertà all'art. 33 una *species* del libertà di manifestazione del pensiero, pur se autonoma e separata⁴⁸, ci si potrebbe domandare se non rientri all'interno della prima, esplicazione della seconda, anche la possibilità per il docente di tenere corsi in una lingua diversa dall'italiano. Nello specifico la Corte riconosce la possibilità di predisporre corsi in lingua inglese affiancati da paralleli corsi in lingua italiana e cerca dunque di garantire l'internazionalizzazione attraverso un bilanciamento tra l'autonomia universitaria e i principi costituzionali. Da un lato vi è chi afferma che l'istruzione opera come motore di mobilità sociale⁴⁹ per le classi più disagiate, invece, la predisposizione di corsi esclusivamente in lingua inglese (in assenza di adeguati strumenti formativi) diverrebbe un ostacolo al raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione per coloro che - pur capaci e meritevoli - risultano sprovvisti dei mezzi economici necessari⁵⁰. Ciò comporterebbe per questi ultimi la necessaria scelta di altri corsi universitari o addirittura atenei, per cui l'università da luogo di mobilità sociale diverrebbe fattore che incrementa le disuguaglianze di partenza compromettendo il diritto allo studio⁵¹. Dall'altro vi è chi sottolinea che l'università è anche un luogo di formazione e di diffusione della cultura, conseguentemente la formazione universitaria non è qualificabile solo come fine - che i corsi in lingua inglese renderebbero di difficile raggiungimento - ma anche come strumento per rimuovere tali ostacoli⁵². La didattica in lingua inglese, infatti, benché non unico e valido strumento per garantire l'internazionalizzazione, permette in astratto una formazione più competitiva e l'attrazione di studenti provenienti da altri atenei o dall'estero. Ciò non significa che la predisposizione di corsi universitari in lingua inglese soddisfi in modo automatico le esigenze di internazionalizzazione o garantisca in modo meccanico una formazione più competitiva o completa, potendosi tradurre talvolta in una «truffa di etichetta»⁵³ in quanto un insegnamento per essere efficace e di qualità adeguata non può basarsi su un inglese approssimativo e mediocre (il cosiddetto *Basic English*), ma richiede una perfetta padronanza linguistica⁵⁴.

La scelta interpretativa che la Corte assume risulta appianante rispetto ai contrasti sorti intorno a tale questione, ma pare presentare talune criticità dal punto di vista organizzativo.

In primo luogo ci si riferisce alla possibilità, riconosciuta agli atenei, di istituire corsi in lingue inglese affiancati da un parallelo corso in lingua italiana. Essa, infatti, è di complessa attuazione pratica per gli atenei - ancor più per quelli piccoli - che difficilmente

46 Così L. CHECCHINI, *Libertà dell'informazione della scuola e dell'insegnamento*, CEDAM, 1982, p. 86.

47 Ci si interroga se la funzione educativa riconosciuta all'insegnamento (secondo quanto stabilito dal Crisafulli) possa importare un uso esclusivo della lingua italiana facendo così rivivere l'art. 271 del r.d. del 1933: «L'italiano è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari». Sul punto si v. M. GNES, *Una d'arme, di lingua...: l'ufficialità della lingua italiana nelle università*, cit., p. 334.

48 Sul punto si veda: V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, cit., p. 75ss.

49 Così: Q. CAMERLENGO, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana e uguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42/2017)*, cit.

50 *Ibidem*.

51 SI veda: F. RIMOLI, *Internazionalizzazione degli atenei e corsi in lingua straniera: la Corte accoglie l'inglese difendendo l'italiano*, cit. p. 392 ss.; Q. Camerlengo, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana e uguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42/2017)*, cit.

52 G. MILIANI, *Una decisione anacronistica? La decisione della Corte Costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese*, cit.; M. GNES, *Una d'arme, di lingua...: l'ufficialità della lingua italiana nelle università*, cit., p. 331 ss.

53 Cfr. M.A. CABIDDU, *La lingua e il mito (dell'internazionalizzazione)*, CIT., p. 567

54 Sul punto: M.A. CABIDDU, *La lingua e il mito (dell'internazionalizzazione)*, cit., p. 566 ss.

predisporranno il medesimo corso di studio in due lingue⁵⁵. Allo stesso modo, però, la sentenza pare lasciare ampi spazi di autonomia agli atenei: essa nell'escludere la possibilità di costituire interi corsi esclusivamente in lingua inglese, riconosce la possibilità che singoli insegnamenti - data la loro peculiarità - siano predisposti in tale lingua. In tal senso può essere obiettato che se la costituzione di interi corsi in lingua diversa dall'italiana è in contrasto con il dettato dell'art. 34 Cost. e rende l'università un luogo di accentuazione delle disuguaglianze di partenza, in egual modo ciò dovrebbe verificarsi anche qualora, in lingua inglese, venga predisposto un singolo corso universitario. Se uno studente non è in grado di sostenere un intero corso di studio in lingua inglese non sarà parimenti capace di superare un singolo corso nella medesima lingua, e pertanto dovrà optare per un corso di studio differente o per un diverso ateneo⁵⁶. Si ripresenterebbero dunque, in modo celato e misura minore, le medesime criticità sollevata *ab origine* e che paiono prive di risoluzione concreta.

Di contro, c'è chi riconosce in tale scelta la possibilità che, all'interno di corsi di studio in lingua italiana, vi sia l'istituzione di interi *curricula* o parti di esse in lingua inglese. Tale ipotesi attuativa non trova riscontro nella lettera della sentenza ed è frutto di elaborazione dottrinale, ma pare ovviare al problema precedentemente palesato: la presenza di diversi *curricula*, tra cui quello in lingua straniera, permetterebbe allo studente che conosce tale lingua di scegliere quest'ultimo e a colui che, invece, non ritiene di avere una conoscenza sufficiente della medesima, garantirebbe la possibilità di optare per un diverso *curricula* mantenendo però il medesimo corso universitario.⁵⁷

In via conclusiva, quest'ultima scelta interpretativa pare la strada concretamente percorribile in quanto da un lato, assicurerebbe la non marginalizzazione della lingua ufficiale italiana e la tutela della libertà di insegnamento; dall'altro, permetterebbe il perseguimento delle esigenze di internazionalizzazione attraverso la predisposizione di singoli *curricula* in lingua inglese. Ciò potrebbe comportare una reale contemperamento tra le esigenze di internazionalizzazione, palesate nell'utilizzo della lingua inglese, e la tutela e salvaguardia dei principi costituzionali quali la libertà di insegnamento, il diritto allo studio e l'ufficialità della lingua italiana.

** Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Cagliari

55 Così. D.U. GALETTA, *Internazionalizzazione degli atenei e corsi di studio in lingua straniera: fra conseguenza "a sistema" del contenzioso sui corsi "solo in inglese" al Politecnico di Milano e possibili scenari futuri*, in *Federalismi.it*, 14 febbraio 2018; M. GNES, *Una d'arme, di lingua.. sull'ufficialità della lingua italiana nelle università*, cit., p. 331 ss. 56 Sul punto sempre M. GNES, *Una d'arme, di lingua.. sull'ufficialità della lingua italiana nelle università*, cit., p. 334 ss.

57 D.U. GALETTA, *internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione e della libertà di insegnamento: alla ricerca del punto di equilibrio (commento a Corte Cost., sentenza 2017/42)*, in *Giust.amm.it*, 3/2017, p. 1 ss; Con riferimento alla concreta applicabilità dell'opzione della differenziazione dei *curricula* essa dipenderà dalla disponibilità del MIUR di alleggerire i requisiti di docenza, sul punto si veda, del medesimo autore: *Internazionalizzazione degli atenei e corsi di studio in lingua straniera: fra conseguenza "a sistema" del contenzioso sui corsi "solo in inglese" al Politecnico di Milano e possibili scenari futuri*, cit. p. 566 ss.